



REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 6/2021/C**

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Giuseppe TAGLIAMONTE – nel rispetto delle rinnovate disposizioni legislative intese a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19 ancora in atto (art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126) - all'esito della trattazione del 26 gennaio 2021 del giudizio iscritto al n.8610/C del registro di Segreteria, svoltasi in conformità all'art. 85 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Rosina SCUDIERO in qualità di “erede e coniuge superstite” di Domenico NARDO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cosimo LOVELLI e Daniele OLIVIERO, e presso lo studio di questi ultimi sito in Potenza alla via dle Gallitello, n.116/b, elettivamente domiciliata;

contro l'INPS (allora INPDAP) sede di Potenza rappresentato e difeso dall'avv.

Vito DINOIA;

avverso la determinazione n.131 del 19/8/2003;

avente ad oggetto il diniego del trattamento pensionistico di privilegio;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 30/6/2020, la ricorrente odierna, in qualità di “erede e coniuge superstite” del sig. Domenico Nardo, già titolare di pensione diretta e deceduto il 6/5/2020, come sopra rappresentata e difesa, impugnava la determinazione n.131 del 19/8/2003, con la quale la Direzione provinciale dell’INPDAP di Potenza (ora INPS) aveva respinto l’istanza presentata da quest’ultimo in data 20/3/2000 intesa ad ottenere il trattamento pensionistico di privilegio diretto.

Il sig. Nardo, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Potenza, veniva collocato a riposo dall’1/3/2000 per “dimissioni volontarie”.

L’istanza di trattamento pensionistico privilegiato - previo riconoscimento della dipendenza delle infermità “Bronchite cronica; Artrosi diffusa del rachide con dolore, gonoartrosi e gonalgia cefalea; Epicondilite spalla dx” dal servizio prestato - dallo stesso prodotta in data 20/3/2000, veniva vagliata, ai fini della prescritta istruttoria, dalla C.M.O. di Bari che, con verbale del 16/2/2001, giudicava la sola “idoneità al servizio” non pronunciandosi, invece, sulla invocata dipendenza dal servizio delle predette infermità (peraltro già diagnosticate dalla stessa C.M.O. nel 1996 ed in quella sede riconosciute come dipendenti dal servizio).

Successivamente, il Comitato Tecnico per le Pensioni di Privilegio, con foglio n.76 del 7/2/2003, esprimeva parere negativo all’accoglimento della domanda di concessione di pensione privilegiata ritenendo insussistente il “nesso di causalità”. Sulla scorta del predetto parere, l’INPDAP, con determina n.131 del 19/8/2003, oggetto di odierno gravame, rigettava l’istanza di pensione privilegiata del sig. Nardo.

La decisione dell’Istituto previdenziale veniva contestata dalla ricorrente odierna, la quale evidenziava come le patologie sofferte dal proprio coniuge fossero state

diagnosticate, ed altresì riconosciute dipendenti dal servizio, dalla stessa C.M.O. di Bari con verbale n.170 del 7/2/1996.

Il ricorso concludeva insistendo per il riconoscimento, in favore del “...*proprio defunto marito Nardo Domenico...*” del trattamento pensionistico di privilegio ascrivibile, per cumulo, alla 4^a ctg. Tab. A e per l’effetto “...*alla riliquidazione del trattamento pensionistico...in favore del coniuge superstite e odierno ricorrente...*”. In via subordinata veniva chiesto l’espletamento di C.T.U. al fine di verificare la dipendenza da causa di servizio e la corretta ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità patite dal sig. Nardo.

L’INPS si costituiva in giudizio con memoria del 16/12/2020, per il tramite dell’avv. Vito Dinoia, eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire in giudizio da parte della ricorrente odierna, non avendo la stessa alcun titolo a proporre la relativa domanda, e ciò in considerazione del fatto che la determina dall’allora INPDAP di Potenza in data 19/8/2003, di rigetto della domanda di pensione privilegiata, non era stata, a suo tempo, oggetto di impugnazione da parte del destinatario della stessa, sig. Domenico Nardo, che, in tal modo, “...*ha manifestato acquiescenza al provvedimento stesso...*”, non essendosi, il medesimo, mai attivato, finché in vita, per contestare in alcun modo, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria, il provvedimento di rigetto.

Sempre in via preliminare, il difensore dell’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per effetto della decadenza triennale intervenuta ex art.47 del d.P.R. n.639/1970 e la prescrizione quinquennale del diritto ai ratei maturati e non riscossi ex art. 47 bis del citato d.P.R. n. 639/1970.

Nel merito, ritenendo insussistenti i requisiti costitutivi il diritto alla reversibilità –nel caso di specie, nessuna patologia era risultata dipendente da fatti di servizio–

l'Amministrazione previdenziale insisteva per il rigetto del ricorso.

In data 29/12/2020 entrambe le parti depositavano brevi “note di trattazione scritte” con le quali venivano ribadite le predette rispettive ed opposte argomentazioni difensive.

La causa veniva, quindi, decisa, in assenza di discussione orale, e sulla sola base della documentazione allegata al fascicolo processuale.

Considerato in

DIRITTO

Ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato, in ragione della di seguito dispiegata carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

Questo Giudice osserva come la ricorrente odierna abbia agito in giudizio al fine di impugnare un provvedimento amministrativo che il dante causa ha avuto la possibilità di impugnare prima del decesso, senza provvedervi.

Occorre, per meglio comprendere la decisione adottanda delimitare l'oggetto del *petitum* di causa.

La ricorrente, nella propria qualità di coniuge superstite – erede, e titolare di un diritto a pensione *iure proprio*, non reclama il riconoscimento, in proprio favore, di diritti di carattere economico già entrati a far parte del patrimonio del proprio coniuge dante causa: se così fosse, tali diritti sarebbero trasmissibili *iure successionis* proprio in ragione della loro natura economica, e dunque azionabili dall'erede anche in via autonoma, e non solo in sede di prosecuzione del giudizio (C.d.c. Sez. II Centr. Appello nn.500/2018 e 607/2016).

Nel caso in esame, al contrario, la ricorrente, lungi dal reclamare un diritto economico rientrante nel patrimonio del proprio coniuge dante causa, agisce per vedersi giudizialmente riconosciuto un provvedimento – negato in via

amministrativa al proprio coniuge dante causa – la cui titolarità è riconducibile esclusivamente in capo al medesimo, unico legittimato a riceverne i relativi effetti costitutivi (questi, poi, eventualmente trasmissibili *iure successionis* nella rispettiva declinazione economica).

Dopo il decesso del titolare del diritto a pensione, il solo diritto che gli eredi possono vantare in nome proprio è quello relativo al trattamento pensionistico, in questo caso, indiretto.

La *legitimatio ad causam* è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza *inutiliter* data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

La *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa.

Nella specie il titolare del rapporto sostanziale al momento della proposizione del giudizio era deceduto.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza, appunto, di *legitimatio ad causam* in capo alla ricorrente, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.

Ciò in quanto non rientra “...tra i diritti trasmissibili iure hereditatis quello di proporre ricorso impugnando un provvedimento amministrativo, quando di tale potestà il de cuius, pur avendone avuto la possibilità, non aveva inteso avvalersi.

In effetti mentre è ammissibile la successione nella posizione processuale di un giudizio in corso di svolgimento, non altrettanto può dirsi in relazione alla legittimazione alla azione che afferisce ad una posizione giuridica non trasmissibile, e che, dunque, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa...” (in termini C.d.c. Sez. III Centr. Appello n.62/2019).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la natura assorbente di tale definizione rende ultronea ogni successiva deliberazione da parte di questo Giudice, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 31 comma 3, del codice di giustizia contabile vista la natura preliminare della questione trattata.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Rosina SCUDIERO vedova di Domenico NARDO nei confronti dell’INPS sede di Potenza:

- a) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- b) compensa le spese.

Così deciso il 26 gennaio 2021.

Visto l’art. 85, comma 5 del D.L. n.18/2020 conv. in L. n.27/2020;

Visti gli artt. 167 D.lgs n.174/2016 e 429 c.p.c.;

si deposita la sentenza nello stesso giorno dell’udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che,

a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice
f.to digitalmente
Giuseppe TAGLIAMONTE

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2021

Il Responsabile Settore Giudizi
f.to digitalmente
dott. Angela MICELE